



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI POTENZA

Il Tribunale per i Minorenni, composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio,

Dr. Arturo Pavese -Presidente rel.-

Dr. Giuseppe Santomassimo -Giudice-

Dr.ssa Silvia Caiella -Giudice on.-

Dr. Rino Finamore -Giudice on.-

visti gli atti del procedimento n. 512/2021 C.C.

Aff. Gen., relativo all'istanza con cui è stato

chiesto un provvedimento di autorizzazione alla per-

manenza in Italia per la sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~, na-

ta in Albania ~~XXXXXXXXXX~~, residente a ~~XXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXX~~, e ciò per motivi legati

alle figlie minorenni: 1) ~~XXXXXXXXXX~~, nata in Al-

bania l' ~~XXXXXXXXXX~~, 2) ~~XXXXXXXXXX~~, nata in Albania

il ~~XXXXXXXXXX~~;

visto, in particolare, il parere del PMM su detta

istanza espresso il 24.9.21;


osserva

1

L'autorizzazione di specie è quella contemplata dall'art. 31 d.lgs. (o testo unico) 286/1998 e succ. mod.

Precisamente, si tratta della previsione secondo cui "Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico".


A proposito di tale previsione, un'autorevole pronuncia giurisprudenziale (Cass., sez. un., n. 21799/2010) ha enunciato il seguente principio di diritto: "La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave che



in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto.
Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità, che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare".

Venendo ora al caso in esame, non può non rilevarsi, sulla base delle risultanze processuali, che le figlie dell'istante sono ancora totalmente dipendenti dalla figura genitoriale.

L'eventuale allontanamento della madre dal territorio italiano è suscettibile, dunque, di comportare una notevole compromissione del corretto sviluppo psicofisico delle minori, poiché queste ultime non potrebbe intrattenere rapporti con lei e riceverne indispensabile assistenza e cura, a meno di seguirne




1

le sorti all'estero, il che, tuttavia, implicherebbe
non inferiore documento, certamente superiore al
normale disagio di un rimpatrio, visto che verosi-
milmente la madre in Albania non avrebbe la possibi-
lità di sostenerle economicamente e che le minori
frequentano la scuola in Italia.

Ne deriva, alla stregua della richiamata giurispru-
denza, che va autorizzata la permanenza in territo-
rio italiano della madre delle minori, e ciò per un
tempo che si ritiene di fixare in tre anni, trat-
tandosi di autorizzazione necessariamente tempora-
nea.

Giova evidenziare che il permesso di soggiorno con-
seguente a tale autorizzazione, da rilasciarsi per
assistenza minori a norma dell'art. 29, comma 6,
t.u. cit., consente, a norma del medesimo articolo,
lo svolgimento di attività lavorativa. Poiché
l'autorizzazione giudiziale in questione è necessa-
riamente temporanea, l'istante va invitata ad atti-
varsi con impegno per conseguire, sul piano ammini-
strativo, il permesso di soggiorno, specificandosi
che l'autorizzazione oggi pronunciata non sarà ulte-
riormente prorogata in futuro.



Va statuita, infine, l'archiviazione degli atti del procedimento, non configurandosi, allo stato, l'esigenza di ulteriori interventi di questo Tribunale.

p.g.m.

autorizza la permanenza in Italia, per tre anni non ulteriormente prorogabili, di ~~XXXXXXXXXX~~, nata in Albania il ~~XXXXXX~~, invitandola ad attivarsi con impegno per conseguire, sul piano amministrativo, il permesso di soggiorno; dispone l'archiviazione degli atti del procedimento. Nulla per le spese.

Demanda alla cancelleria ogni occorrente adempimento, compresa la comunicazione, a norma del sopra citato art. 31, alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.l.vo n.196/2003.

Potenza, 30.9.21

Il giudice

dr. Giuseppe Santomassimo

Il presidente est.

dr. Arturo Pavese

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Potenza

30/9/21
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Franco Ferrara